

SEZIONE MUSICA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI SEZIONE DEL 15 MARZO 2011

Il giorno 15 marzo 2011 si è riunita presso la Direzione Generale la Commissione della Sezione Musica, presieduta dal M° Franco Micalizzi.

Erano presenti alla seduta della Commissione il Direttore della Divisione Autori ed Editori dott.ssa Sabina Riccardelli, il Direttore della Sezione Musica dott. Antonio Coluccini con funzioni di Segretario, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Ripartizione e Utilizzazioni dott. Nazareno Tirocchi, la dott.ssa Francesca Giovagnorio della Divisione Autori ed Editori, il dott. Giancarlo Pressenda e la dott.ssa Concetta Virgòpia del Supporto Gestionale della Sezione Musica.

In apertura di seduta è intervenuto il Direttore Generale dott. Gaetano Blandini per dare notizia del Decreto di nomina del Commissario Straordinario oltre che una breve informativa in merito alle misure ed agli adempimenti necessari per la soluzione delle questioni a carattere istituzionale sottese al provvedimento di commissariamento e, quanto alla attività gestionale, per il perfezionamento del piano di risanamento dell'Ente.

La Commissione ha quindi approvato il verbale della precedente riunione del 14 dicembre 2010 ed ha, nell'ordine, reso i seguenti pareri di competenza in merito:

- 1) all'inserimento di ulteriori emittenti televisive tra quelle sottoposte al regime di ripartizione analitica semplificata dei proventi ai sensi dell'art. 5) lettera D) della Ordinanza di Ripartizione 2010 ;
- 2) all'approvazione del testo della Ordinanza di Ripartizione per l'anno 2011;
- 3) all'accoglimento di una istanza di accantonamento cautelare presentata ai sensi dell'art.110 del Regolamento Generale.

La Commissione ha infine preso atto della informativa resa dagli Uffici in merito:

- alla attività svolta dal Competente Comitato ai fini della ripartizione intersezionale dei compensi di copia privata;
- agli incassi riscossi per le Classi di Ripartizione I, II e IV nel primo bimestre dell'anno, messi a confronto con gli incassi riscossi per le stesse Classi nel primo bimestre del 2010.

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA ELABORAZIONI DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO DEL 22 MARZO

La Commissione Tecnica per l'esame delle elaborazioni di opere di pubblico dominio si è riunita il giorno 22 marzo 2011 sotto la Presidenza del Direttore della Sezione Musica dott. Antonio Coluccini.

La Commissione ha esaminato complessivamente 180 opere formulando i pareri di competenza in relazione alla possibilità di accettazione in tutela e alla relativa assegnazione di quote di diritti in base alle previsioni della Delibera Commissariale n. 1 del 7 Gennaio 2002.

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA ELABORAZIONI DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO DEL 24 MAGGIO

La Commissione Tecnica per l'esame delle elaborazioni di opere di pubblico dominio si è riunita il giorno 24 maggio 2011 sotto la Presidenza del Direttore della Sezione Musica dott. Antonio Coluccini.

La Commissione ha esaminato complessivamente 65 opere formulando i pareri di competenza in relazione alla possibilità di accettazione in tutela e alla relativa assegnazione di quote di diritti in base alle previsioni della Delibera Commissariale n. 1 del 7 Gennaio 2002.

RIUNIONE DEL COMITATO COEFFICIENTI PER LA RADIOTELEVISIONE DEL 19 MAGGIO

In data 19 maggio 2011 si è riunito il Comitato Coefficienti per la Radiotelevisione, presieduto dal Direttore della Sezione Musica dott. Antonio Coluccini per delega del direttore Generale.

Il Comitato ha espresso i pareri di competenza in relazione a complessive 52 domande pervenute per l'attribuzione della maggiorazione dei coefficienti previsti per le opere musicali espressamente composte per opere drammatiche, film e telefilm, conformemente alle previsioni dell'art. 5 lettera C punti 2 e 3 dell'Ordinanza di Ripartizione.

ORDINANZA DI RIPARTIZIONE DELLA SEZIONE MUSICA ANNO 2011

Art. 1

Ambito di applicazione

Il sistema e i criteri di ripartizione degli incassi effettuati dalla Società per l'utilizzazione delle opere assegnate alla competenza della Sezione Musica sono determinati dalle seguenti disposizioni.

Art. 2

Classi di Ripartizione

Agli effetti delle operazioni di ripartizione gli incassi e i relativi programmi musicali sono raggruppati nelle Classi seguenti:

Classe I – balli e concertini

- a) Balli e trattenimenti con ballo (anche se occasionale) con esecuzione dal vivo (complessi orchestrali o esecutori anche singoli) o con esecuzione mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo;
- b) Concertini: esecuzioni musicali dal vivo o mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo non in abbinamento, effettuate in pubblici esercizi (locali pubblici non esercenti attività di spettacolo).

Classe II – film sonori

- a) Film di lungometraggio o di cortometraggio, per i quali la Società incassa il "compenso separato" di cui all'art. 46 della legge sul diritto di autore 22.4.41, n. 633;
- b) Film pubblicitari aventi una colonna sonora propria.

Classe III – diffusione radiofonica e televisiva, filodiffusione

- a) Emissioni radiofoniche, televisive e filodiffusioni;
- b) Comunicazione pubblica per mezzo di apparecchi riceventi radiofonici, televisivi e di filodiffusione, di opere radiodiffuse, telediffuse e filodiffuse.

Classe IV – esecuzioni pubbliche non comprese nelle altre classi

Quali a titolo esemplificativo:

- a) Concerti sinfonici e sinfonico-corali, concerti da camera, concerti di esecutori solisti, anche se vocali, concerti di danza;
- b) Bande musicali e società corali;
- c) Concerti di musica leggera, spettacoli di canzoni, canzoni sceneggiate, recital, trattenimenti di musica jazz;
- d) Riviste e commedie musicali con musica non tutta

- “originale”;
- e) Musiche eseguite a commento o in accompagnamento di opere drammatiche ed analoghe;
 - f) Circhi;
 - g) Arte varia;
 - h) Sfilate di moda;
 - i) Corsi carnevaleschi;
 - j) Esecuzioni musicali da parte di artisti ambulanti;
 - k) Esecuzioni musicali tematiche a mezzo strumento meccanico in parchi di divertimento, percorsi museali o di esposizioni e mostre, ludoteche;
 - l) Esecuzioni musicali varie mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo.

Classe V – riproduzioni meccaniche e registrazioni

- a) Riproduzioni fonomeccaniche su *compact disc*, dischi, nastri, altri supporti e apparecchi analoghi;
- b) Riproduzioni videofonomeccaniche su DVD (*Digital Versatile Disc*) – videodischi, videonastri, altri supporti e apparecchi analoghi;
- c) Registrazioni ai fini delle diffusioni radiofoniche, televisive o per filo effettuate dalle imprese di radio-diffusione e di televisione.

Classe VI – utilizzazioni su reti telematiche e/o di telecomunicazione

- a) Prelevamento di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica (*downloading*);
- b) Caricamento (*uploading*) e comunicazione al pubblico di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazione (*streaming, webcasting*).

Estero – rimesse dalle Società consorelle per utilizzazioni delle opere nei rispettivi territori.

Art. 3

Classe I

- A) Gli incassi relativi ai balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni dal vivo sono ripartiti con i seguenti criteri e modalità:
 - 1) Salvo quanto disposto ai numeri 2) e 3) l'incasso relativo a ciascun ballo o trattenimento con ballo è ripartito tra le composizioni musicali elencate nel corrispondente programma consegnato alla Società dal titolare del permesso, attribuendo due punti a ciascuna composizione elencata se edita ed un punto a ciascuna composizione elencata se inedita. Ai fini della disposizione di cui sopra, si considerano editate le composizioni il cui schema di riparto preveda la

partecipazione di uno o più editori – il cui repertorio sia amministrato dalla Società – con una quota totale di diritti di esecuzione non inferiore a 8/24.

Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta secondi.

- 2) Al fine di perseguire la massima corrispondenza possibile fra l'effettiva utilizzazione delle opere e la ripartizione dei proventi agli aventi diritto sulle stesse, i programmi relativi:

- a) a balli o trattenimenti con ballo che abbiano avuto luogo su navi ed altri mezzi di trasporto (fatta eccezione per i trattenimenti ove sia possibile – anche sotto il profilo della economicità di gestione – lo svolgimento di controlli);

- b) a trattenimenti con ballo le cui modalità di ingresso non consentano l'effettuazione di accertamenti riservati;

- c) a tutte le esecuzioni effettuate da complessi orchestrali o singoli esecutori che abbiano subito nel semestre in corso un accertamento di irregolarità di programmazione, che abbia dato luogo alla ricostituzione d'ufficio del programma in misura pari ad almeno il 20% delle opere complessivamente programmate;

- d) a balli o trattenimenti con ballo i cui programmi presentino irregolarità di compilazione, come la mancata sottoscrizione o la mancata o errata o non veridica indicazione dei dati del complesso o del singolo esecutore o dei dati identificativi del sottoscrittore ovvero, a seguito di accertamenti, risultino sottoscritti da soggetto diverso dall'effettivo direttore delle esecuzioni;

sono esclusi dalla ripartizione analitica e i corrispondenti incassi, escluse le ipotesi di cui alla lettera c), sono attribuiti alla Ripartizione supplementare di Classe I Ballo (R.S. Cl. I - BL), di cui all'art. 11, lett. C).

- 3) Gli incassi complessivi relativi a tutti i programmi esclusi dalla ripartizione analitica ai sensi della lettera c) del precedente n. 2) sono ripartiti fra tutte le composizioni elencate nei programmi ricostituiti sulla base dei risultati degli accertamenti. Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta secondi. A ciascuna composizione è attribuito un punto per ogni esecuzione compresa in detti programmi ricostituiti. Il valore del punto è pari al quoziente fra l'ammontare degli incassi e il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti.

Le relative operazioni di ripartizione vengono effet-

tuate contemporaneamente a quelle ordinarie del semestre successivo.

- B) Nel rispetto dei principi di economicità di gestione ed al fine di perseguire la massima corrispondenza possibile tra l'effettiva utilizzazione delle opere e la ripartizione dei proventi agli aventi diritto sulle opere stesse, considerate le caratteristiche del settore specifico e la conseguente particolare necessità di forfettizzazione delle situazioni, gli incassi relativi alle esecuzioni musicali mediante strumento meccanico effettuate in occasione di balli e trattenimenti con ballo sono suddivisi e ripartiti con i seguenti criteri e modalità:

- 1) per una quota del 50%, sulla base di un campione costituito da rilevazioni dirette di almeno 4.800 ore a semestre di esecuzioni musicali in balli e trattenimenti con ballo effettuate con strumento meccanico, le cui modalità sono disciplinate da apposite disposizioni tecniche.

L'ammontare complessivo della suddetta quota di incassi è suddiviso tra le composizioni presenti nel campione attribuendo a ciascuna composizione tanti punti quante sono le relative esecuzioni. Il valore del punto è pari al quoziente fra il predetto ammontare complessivo e il numero totale dei punti attribuiti a tutte le composizioni elencate nel campione;

- 2) per una quota del 50%, al netto degli incassi di cui al successivo punto 4), sulla base di un campione costituito da un quinto dei programmi consegnati dagli organizzatori ed individuati con criteri di selezione statistica. A tal fine l'ammontare complessivo della suddetta quota di incassi è suddiviso fra le composizioni elencate nei programmi campionati attribuendo a ciascuna composizione elencata nello stesso programma un uguale numero di punti dato dal rapporto tra l'incasso del programma e il numero totale delle composizioni in esso contenute.

Il valore del punto è pari al quoziente fra il predetto ammontare complessivo e il numero totale dei punti attribuiti a tutte le composizioni elencate in tutti i programmi compresi nel campione;

- 3) dai campioni di cui ai punti 1) e 2) sono escluse le esecuzioni musicali:

- a) effettuate in balli in case private, in trattenimenti familiari o organizzati da circoli privati con accesso consentito a soci ed eventualmente familiari; offerti da privati ad invitati (in occasione di congressi, raduni, riunioni aziendali) ovunque organizzati; offerti da gestori di locali pub-

blici ad invitati (in occasione di inaugurazione di locali, di stagione, etc.);

b) effettuate per una durata inferiore a trenta secondi;

c) elencate nei programmi che a seguito di controlli presentino irregolarità di compilazione come la mancata sottoscrizione o la mancata o irregolare o non veridica indicazione dei dati richiesti;

d) effettuate in trattenimenti che abbiano avuto luogo su navi ed altri mezzi di trasporto (fatta eccezione per i trattenimenti ove sia possibile – anche sotto il profilo della economicità di gestione – lo svolgimento di controlli).

4) Sono esclusi dalla ripartizione i programmi relativi a tutte le esecuzioni effettuate da direttori delle esecuzioni che abbiano subito, nel semestre in corso, un accertamento di irregolarità di programmazione che abbia dato luogo alla ricostituzione d'ufficio del programma in misura pari ad almeno il 20% delle composizioni complessivamente programmate. I relativi incassi sono ripartiti fra tutte le composizioni elencate nei programmi ricostituiti sulla base dei risultati degli accertamenti attribuendo a ciascuna composizione un punto per ogni esecuzione compresa in detti programmi ricostituiti. Il valore del punto è pari al quoziente fra l'ammontare degli incassi complessivi relativi a tutti i programmi esclusi e il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti.

Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta secondi.

Le relative operazioni di ripartizione vengono effettuate contemporaneamente a quelle ordinarie del semestre successivo.

C) Nel rispetto dei principi di economicità di gestione ed al fine di perseguire la massima corrispondenza possibile tra l'effettiva utilizzazione delle opere e la ripartizione dei proventi agli aventi diritto sulle opere stesse, considerate le caratteristiche del settore specifico e la conseguente particolare necessità di accertamento dell'effettivo contributo alla formazione dei proventi, gli incassi relativi ai concertini con esecuzioni dal vivo e mediante strumento meccanico di qualsiasi tipo sono suddivisi e ripartiti con i seguenti criteri e modalità:

1) per una quota del 75%, sulla base di un campione costituito da rilevazioni dirette, anche parziali, delle esecuzioni in almeno 1.000 diversi trattenimenti, effettuate in via riservata nel semestre cui la ripartizione è riferita, ciascuna di durata non inferiore a 120 minuti primi compatibilmente con il carattere ri-

servato delle rilevazioni e con la durata totale dell'evento; l'ammontare complessivo della suddetta quota del 75% degli incassi è suddiviso tra le composizioni presenti nel campione attribuendo a ciascuna composizione tanti punti quante sono le relative esecuzioni.

2) per una quota del 25%, al netto degli incassi di cui al successivo punto 4), sulla base di un campione costituito da un quinto dei programmi consegnati dagli utilizzatori, individuati con criteri di selezione statistica. L'ammontare complessivo della suddetta quota di incassi è suddiviso fra le composizioni elencate nei programmi campionati attribuendo a ciascuna composizione dello stesso programma un uguale numero di punti dato dal rapporto tra l'incasso del programma e il numero totale delle composizioni in esso elencate, conteggiando due volte le esecuzioni delle opere edite e una volta sola le esecuzioni delle opere non edite. Si considerano edite le composizioni il cui schema di riparto preveda la partecipazione di uno o più editori – il cui repertorio sia amministrato dalla Società – con una quota totale per diritti di esecuzione non inferiore a 8/24.

Il valore del punto è pari al quoziente fra il predetto ammontare complessivo e il numero totale dei punti attribuiti a tutte le composizioni elencate in tutti i programmi compresi nel campione.

3) dai campioni di cui ai punti 1) e 2) sono escluse le esecuzioni musicali:

a) effettuate in concertini che abbiano avuto luogo su navi ed altri mezzi di trasporto (fatta eccezione per i trattenimenti ove sia possibile, anche sotto il profilo della economicità di gestione, lo svolgimento di controlli);

b) effettuate in concertini le cui modalità di ingresso non consentano l'effettuazione di accertamenti riservati;

c) effettuate per una durata inferiore a trenta secondi;

d) effettuate in concertini i cui programmi presentino irregolarità di compilazione, come la mancata sottoscrizione o la mancata o errata o non veridica indicazione dei dati del complesso o del singolo esecutore o dei dati identificativi del sottoscrittore ovvero, a seguito di accertamenti, risultino sottoscritti da soggetto diverso dall'effettivo direttore delle esecuzioni;

4) sono esclusi dalla ripartizione i programmi relativi a tutte le esecuzioni effettuate da complessi orchestrali, singoli esecutori, direttori delle esecuzioni, che

abbiano subito nel semestre in corso un accertamento di irregolarità di programmazione che abbia dato luogo alla ricostituzione d'ufficio del programma in misura pari ad almeno il 20% delle composizioni programmate.

I relativi incassi sono ripartiti fra tutte le composizioni elencate nei programmi ricostituiti sulla base dei risultati degli accertamenti. A ciascuna composizione è attribuito un punto per ogni esecuzione compresa in detti programmi ricostituiti. Il valore del punto è pari al quoziente fra l'ammontare degli incassi complessivi relativi a tutti i programmi esclusi e il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti.

Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta secondi.

Le relative operazioni di ripartizione vengono effettuate contemporaneamente a quelle ordinarie del semestre successivo.

D) Nel caso in cui un complesso, singolo esecutore o direttore delle esecuzioni abbia subito, nell'ambito dello stesso semestre, più di un accertamento che abbia rilevato irregolarità di programmazione e abbia dato luogo alla ricostituzione d'ufficio del programma in misura pari ad almeno il 20% delle opere complessivamente programmate, i programmi musicali sottoscritti dai soggetti sopra menzionati sono esclusi dalla ripartizione anche per il semestre successivo a quello degli accertamenti.

I corrispondenti incassi sono ripartiti secondo quanto previsto ai punti A)3), B)4) e C)4).

Art. 4

Classe II

a) Gli incassi effettuati per ogni spettacolo e relativi al "compenso separato" di cui all'art. 46 della legge sul diritto di autore 22.4.41, n. 633, sono attribuiti alle singole composizioni elencate nel programma musicale del film, cortometraggio o documentario depositato alla Società e da questa accettato – escluse quelle che comunque costituiscano sigle o etichette del produttore o del concessionario o del distributore del film stesso – in base alla durata in minuti secondi.

b) Nel caso in cui, oltre al film di lungometraggio, vengano eseguiti cortometraggi, documentari e/o "cinemajournal" (tipo attualità), il compenso separato di cui sopra viene attribuito proporzionalmente come segue a seconda delle diverse possibilità di proiezione:

- ai film spettacolari 87%
- ai cortometraggi o documentari 12%
- ai “cinegiornali” (tipo attualità) 1%
- ai film spettacolari 88%
- ai cortometraggi o documentari 12%
- ai film spettacolari 99%
- ai “cinegiornali” (tipo attualità) 1%

c) per ciò che concerne i film spettacolari, l'importo determinato in conformità alle lettere a) e b) viene moltiplicato per un coefficiente pari al rapporto tra la durata della musica compresa nella colonna sonora del film e la durata del film stesso. Detto coefficiente è maggiorato del numero fisso 0,25, ma non può comunque essere inferiore allo 0,40 o superiore all'unità.

d) Sono attribuiti alla ripartizione supplementare di Classe II (R.S. Cl.II) di cui all'art. 11 lettera D) gli importi derivanti dal residuo dell'operazione di cui alla precedente lettera c).

e) Gli incassi effettuati per diritti di esecuzione di musiche registrate in film pubblicitari aventi una colonna sonora propria sono attribuiti alle composizioni comprese nel film al quale gli incassi si riferiscono, in proporzione alla loro durata in minuti secondi.

Art. 5

Classe III

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di Sezione, annualmente individua, sulla base del volume di incassi, tenendo conto di criteri di economicità gestionale nonché della disponibilità dei programmi musicali, le emittenti cui si applicano le seguenti disposizioni.

A) Disposizioni comuni per le emissioni radiofoniche e televisive e per la filodiffusione.

1) Ciascuna composizione musicale elencata nei programmi delle emissioni radiofoniche e televisive consegnati alla Società dall'emittente partecipa alla ripartizione in proporzione alla durata di utilizzazione in minuti secondi, e in base ai criteri appresso indicati.

2) Non sono presi in considerazione ai fini della ripartizione analitica:

a) I programmi delle trasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica, destinate all'estero, effettuate dall'ente concessionario nazionale ai sensi dell'art. 60 della legge sul diritto d'autore 22.4.41, n. 633;

b) i programmi della filodiffusione salvo quanto disposto per gli stessi dalla lettera C) del presente articolo;

c) le composizioni musicali utilizzate in film pubblicitari o comunque eseguite in connessione con specifici annunci pubblicitari;

d) le singole utilizzazioni di durata inferiore a dieci minuti secondi. Tuttavia vengono prese in considerazione ai fini della ripartizione, sempre che ne sia possibile l'identificazione, le utilizzazioni della medesima opera – singolarmente inferiori a 10” – quando, nell'ambito della stessa trasmissione, siano reiterate in modo da raggiungere complessivamente una durata superiore ai 10”;

e) le utilizzazioni musicali trasmesse ma non riconoscibili all'ascolto.

3) Ai fini della ripartizione, la durata di ciascuna utilizzazione viene moltiplicata per un numero di punti fissato come segue, a seconda dell'area geografica di diffusione e della fascia oraria dei programmi radiofonici o televisivi nei quali essa risulta compresa:

PROGRAMMI TELEVISIVI DIURNI

- Nazionali 10
- Regionali 2
- Locali 1

PROGRAMMI TELEVISIVI NOTTURNI

- Nazionali 2
- Regionali 2
- Locali 1

PROGRAMMI RADIOFONICI DIURNI

- Nazionali 10
- Regionali 2
- Locali 1

PROGRAMMI RADIOFONICI NOTTURNI

- Nazionali 1
- Regionali 1
- Locali 1

B) Emissioni radiofoniche

1) Per ciascuna composizione musicale, il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) è moltiplicato per un diverso coefficiente, a seconda della funzione che la musica assolve nell'ambito dei programmi radiofonici: a tal fine vengono individuate le seguenti funzioni:

- **MUSICA PROTAGONISTA**
Quando sia utilizzata in primo piano;
- **MUSICA DI COMMENTO**
Quando sia utilizzata per sottolineare/commentare eventi ovvero situazioni drammaturgiche e ne costituisca un necessario complemento;
- **MUSICA DI SOTTOFONDO**
Quando sia trasmessa in prevalente concomitanza di parlato;
- **MUSICA IDENTIFICATIVA**

Quando sottolinei il momento di inizio, termine o interruzione dei programmi (es.: sigle, stacchi, segnali di identificazione di rubriche fisse, intervalli);

I coefficienti di valorizzazione vengono determinati come segue:

FUNZIONE DELLA MUSICA

Definizione dei programmi	Coefficienti
MUSICA PROTAGONISTA	
Concerti sinfonici, da camera, operistici	13
Tutti gli altri programmi	10
MUSICA DI COMMENTO	
Opere drammatiche e letterarie	10
MUSICA DI SOTTOFONDO	
Trasmissioni radiofoniche con ricorrenza multipla giornaliera	1
Tutti gli altri programmi	3
MUSICA IDENTIFICATIVA	
Sigle, stacchi di programmi	2
Segnali di inizio o termine delle diffusioni, sigle o stacchi di rubriche fisse	1

2) Per ciascun semestre si determina il totale dei singoli addendi che, per ciascuna composizione musicale, costituiscono il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) e al n. 1) di questa lettera B).

Il quoziente fra la metà dell'importo attribuito alle emissioni radiofoniche per l'anno di cui si tratta e il totale dei risultati delle singole operazioni di cui sopra costituisce il valore del “punto radiofonia” per detto semestre.

A ciascuna composizione musicale è attribuito un importo pari al prodotto del “punto radiofonia” per il corrispondente totale di cui al primo paragrafo di questo numero 2).

C) Emissioni della filodiffusione

L'importo da porre in ripartizione per le emissioni dei canali 4° e 5° della filodiffusione, per ciascun anno, è determinato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione di Sezione, a valere sull'importo corrisposto dall'ente concessionario nazionale per le “Altre attività” in quanto riferite anche a tale titolo, ivi compresa la quota relativa alla registrazione effettuata ai fini di dette emissioni.

Sono ammesse alla ripartizione analitica le opere programmate solo in primo piano dal 4° e dal 5° canale della filodiffusione, sulla base della durata di utilizzazione in minuti secondi dichiarata dall'ente concessionario nazionale.

Agli importi riferiti al 4° e 5° canale della filodiffusione ammessi alla ripartizione analitica è aggiunto in parti eguali l'importo di cui alla successiva lettera G), 4).

D) Emissioni televisive

1) Per ciascuna composizione musicale, il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) è moltiplicato per un diverso coefficiente, a seconda della funzione che la musica assolve nell'ambito dei programmi televisivi: a tal fine vengono individuate le seguenti funzioni:

- **MUSICA PROTAGONISTA**
Quando sia utilizzata in primo piano
- **MUSICA DI COMMENTO**
Quando sia utilizzata per sottolineare/commentare opere filmiche ovvero elementi letterari o drammaturgici e assolva la funzione di necessario complemento
- **MUSICA DI SOTTOFONDO**
Quando sia trasmessa in prevalente concomitanza di parlato
- **MUSICA IDENTIFICATIVA**
Quando sottolinei il momento di inizio, termine o interruzione (es. stacchi, segnali di identificazione di rubriche fisse, intervalli, programmi con immagini fisse)

I coefficienti di valorizzazione vengono determinati come segue:

FUNZIONE DELLA MUSICA

Definizione dei programmi	Coefficienti
MUSICA PROTAGONISTA	
Concerti sinfonici, da camera, operistici	370
Festival musicali e concerti di musica leggera	290
Tutti gli altri programmi di varietà	150
Giochi e quiz	75
Trasmissioni culturali e di approfondimento	74
Programmi scolastici, didattici ed educativi	50
Telegiornali, cronache	29
MUSICA DI COMMENTO	
Opere drammatiche e letterarie	125
Film, telefilm e documentari (fino a 6 puntate o episodi)	69
Film, telefilm e documentari (oltre 6 puntate o episodi)	46
MUSICA DI SOTTOFONDO	
Telegiornali, cronache	29
Tutti gli altri programmi	40
MUSICA IDENTIFICATIVA	
Sigle e stacchi (prime otto puntate)	
(Coefficiente della musica protagonista nel relativo programma)	
Sigle, stacchi oltre le otto puntate	10
Segnali di inizio o termine delle diffusioni, sigle o stacchi di rubriche fisse (per una durata di utilizzazione semestrale complessiva di ciascuna composizione non superiore a 60 minuti primi)	10

2) I coefficienti previsti per le opere drammatiche, film e telefilm, dietro domanda di uno degli aventi diritto interessati corredata dalla idonea documentazione, sono moltiplicati per quattro per le composizioni espressamente composte, con effetto unicamente per la prima utilizzazione televisiva assoluta in modalità non criptata dell'intero programma per il quale sono state create. Nei casi di programmi a episodi o a puntate la maggiorazione è limitata ai primi otto episodi o puntate.

La maggiorazione si applica, relativamente ai film destinati alle sale cinematografiche, unicamente ai film la cui prima visione cinematografica non sia anteriore a cinque anni dall'anno della prima utilizzazione televisiva assoluta in modalità non criptata;

3) La Commissione della Sezione Musica esprime un "Comitato Coefficienti" competente ad esprimere pareri sulla corretta attribuzione dei coefficienti radiotelevisivi indicati nelle precedenti lettere B) e D), sulle domande relative all'attribuzione delle maggiorazioni di cui al precedente numero 2), nonché sulla determinazione delle fasce orarie incidenti sulla individuazione dei coefficienti delle emissioni diurne e notturne.

Per ciò che concerne le composizioni musicali registrate in film spettacolari o documentari prodotti per le sale cinematografiche, o in telefilm e documentari televisivi – quali risultano dal relativo programma musicale depositato alla Società e da questa accettato – la durata complessiva da prendersi in considerazione, in deroga al n. 1) della lettera A), è quella della diffusione televisiva di detti film o telefilm. Restano altresì ferme, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle lettere c) e d) dell'art. 4 (Classe II).

4) Per ciascun semestre si determina il totale dei singoli addendi che, per ciascuna composizione musicale o per ciascun film o telefilm o documentario, costituiscono il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) e ai numeri 1) e 2) di questa lettera D).

Il quoziente fra la metà dell'importo attribuito alle emissioni televisive per l'anno di cui si tratta ai sensi della lettera A) e il totale dei risultati delle singole operazioni di cui sopra costituisce il valore del "punto televisione" per detto semestre.

A ciascuna composizione musicale o a ciascun film o telefilm o documentario è attribuito un importo pari al prodotto del "punto televisione" per il corrispondente totale di cui al primo paragrafo di questo numero 4).

5) Gli importi costituenti diritti di emissione televisiva del-

le musiche registrate in film spettacolari o documentari, prodotti per le sale cinematografiche, o in telefilm e documentari televisivi sono corrisposti col rendiconto relativo alla Classe II e sotto il titolo del film o telefilm o documentario.

E) Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di Sezione e tenuto conto del volume di incassi, dei criteri di economicità gestionale, nonché della disponibilità dei programmi musicali, può stabilire criteri semplificati di ripartizione degli incassi (ivi compresa la quota relativa alla registrazione effettuata ai fini di dette emissioni), sempre basati sui programmi musicali e ferme restando le disposizioni di cui alla precedente lettera A), 2), individuando altresì le emittenti alle quali applicare detti criteri.

F) Altre emissioni radiofoniche e televisive.

1) Per quanto riguarda le emittenti alle quali non si applicano le disposizioni di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), le somme incassate annualmente dalla Società per emissioni radiofoniche o televisive (ivi compresa la relativa quota per la registrazione effettuata ai fini di dette emissioni) e i relativi programmi consegnati alla Società, vengono conglobati e raggruppati ai fini della ripartizione come segue, a seconda delle caratteristiche della emissione:

- a) Emissioni radiofoniche;
- b) Emissioni televisive

2) Le somme complessive incassate per emissioni radiofoniche – con eccezione delle somme incassate per le emissioni della Radio Vaticana di cui al successivo n. 3) - sono attribuite annualmente come segue:

a) per una quota del 76% alle opere musicali utilizzate nelle programmazioni di non meno di 20 emittenti non nazionali di maggiore rilevanza scelte, tra quelle non già sottoposte a ripartizione analitica semplificata ai sensi della lettera E) del presente articolo, in base agli incassi consolidati riferiti all'anno 2009 e che siano oggetto di registrazione disposta da parte della Società idonea ai fini del riconoscimento informatico delle opere utilizzate;

le opere programmate dalle suddette emittenti partecipano alla ripartizione in proporzione alla durata di utilizzazione in minuti secondi moltiplicata per un coefficiente di ponderazione attribuito a ciascuna emittente sulla base degli incassi consolidati riferiti all'anno 2009 relativi a ciascuna emittente in rapporto al totale degli incassi consolidati dell'anno 2009 di tutte le emittenti prese in considerazione;

b) una quota del 16% è destinata alla Ripartizione

Supplementare Generale (R.S.), di cui all'art. 11, lett. A);

c) una quota dell'8% è destinata alla Ripartizione Supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all'art. 11, lett. B).

3) Le somme complessive incassate per emissioni radiofoniche effettuate dalla Radio Vaticana sono ripartite con i criteri e le modalità stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su parere della Commissione della Sezione Musica.

4) Le somme complessive incassate per emissioni televisive sono attribuite annualmente come segue:

a) per tre quinti alla musica compresa nella colonna sonora dei film spettacolari trasmessi dalle emittenti, con le modalità stabilite da apposita delibera;

b) per un quinto alla Ripartizione supplementare generale (R.S.), di cui all'art. 11, lettera A);

c) per un quinto alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all'art. 11, lettera B).

5) Le somme incassate a fronte delle utilizzazioni radiofoniche e televisive per le quali i programmi non siano comunque disponibili né risulti possibile la loro acquisizione, sono ripartite con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione mediante apposite delibere, sentito il parere della Commissione di Sezione.

G) Comunicazione pubblica mediante apparecchi riceventi radiofonici, televisivi e di filodiffusione.

Con eccezione degli incassi di cui al punto 4) del successivo articolo 6, gli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici e televisivi e di filodiffusione in pubblico sono ripartiti come segue:

1) L'80% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni radiofoniche effettuate dall'ente concessionario nazionale;

2) Il 20% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici viene attribuito alla Ripartizione Supplementare Generale (R.S.), di cui all'art. 11, lettera A);

3) il 60% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi di filodiffusione viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni radiofoniche effettuate dall'ente concessionario nazionale;

4) Il 40% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi di filodiffusione viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi imputabili al 4° e al 5° canale della filodiffusione in parti uguali, ai sensi e per gli effetti della lettera C) che precede;

5) Il 70% degli incassi relativi agli apparecchi televisivi

vi viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni televisive effettuate dall'ente concessionario nazionale;

6) Il 30% degli incassi relativi agli apparecchi televisivi viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni televisive effettuate da organismi diversi dall'ente concessionario nazionale e rientranti nella lettera D).

H) Reclami avverso l'assegnazione dei coefficienti.

Sui reclami presentati dagli iscritti avverso l'assegnazione dei coefficienti di cui al n. 1) delle lettere B) e D), delibera la Commissione, sentito il Comitato Coefficienti di cui alla precedente lettera D), numero 3).

Art. 6

Classe IV

1) L'incasso relativo a ciascun concerto sinfonico, da camera e operistico nonché ai trattenimenti di musica jazz è suddiviso fra le composizioni musicali elencate nel programma relativo proporzionalmente alla durata delle rispettive esecuzioni.

2) l'incasso corrispondente a ciascun programma relativo a musiche eseguite a commento o in accompagnamento di opere drammatiche ed analoghe (cosiddette musiche di scena) è suddiviso fra le composizioni musicali elencate nel programma stesso proporzionalmente alla durata delle rispettive esecuzioni.

3) Salvo quanto previsto all'art. 10 relativamente agli incassi per abbonamenti periodici riguardanti gli strumenti meccanici e i suonatori ambulanti e per le esecuzioni musicali effettuate per mezzo di strumenti meccanici collegati alla proiezione di diapositive pubblicitarie, per le altre esecuzioni comprese nella Classe IV l'incasso corrispondente a ciascun programma è attribuito per quota alle singole composizioni musicali elencate nel programma stesso.

4) Gli incassi relativi a esecuzioni musicali a mezzo strumento meccanico, a carattere tematico e di commento in attrazioni di parchi di divertimento, o in percorsi museali o di esposizioni e mostre, in ludoteche e spazi per l'infanzia, sono ripartiti fra le composizioni musicali elencate nei programmi musicali proporzionalmente alla durata delle rispettive esecuzioni.)

5) Gli incassi effettuati per la diffusione di musica d'ambiente in catene di esercizi commerciali mediante servizi di radiofonia dedicata con qualunque modalità tecnica realizzati e purché detti servizi soddisfino i requisiti specifici stabiliti dalla Commissione della Sezione e siano sottoscritte intese ad essi conformi tra i gestori dei servizi e la SIAE, sono ammessi alla ripartizione analitica con le modalità appresso indicate: l'incasso

riferito ai singoli programmi forniti dai gestori per ciascun servizio è attribuito alle composizioni ivi elencate sulla base della durata di utilizzazione delle opere.

Art. 7

Norme particolari per le Classi I e IV

Per le Classi I e IV le composizioni elencate più volte nel programma riguardante lo stesso trattenimento sono considerate come eseguite una volta sola, ad eccezione delle musiche eseguite a commento o in accompagnamento di opere drammatiche ed analoghe. Le composizioni eseguite in "zibaldoni" o "pot-pourri" eseguite in Classe IV partecipano alla ripartizione purché la singola composizione sia eseguita per una durata non inferiore a trenta secondi.

Art. 8

Classe V

A) Riproduzioni meccaniche su compact disc, dischi, nastri e apparecchi analoghi.

I compensi incassati per composizioni riprodotte su disco, nastro o altro supporto o apparecchio analogo destinato alla messa in circolazione per la vendita o la distribuzione al pubblico, sono attribuiti alle composizioni medesime in rapporto alla loro durata o al loro numero nell'ambito del relativo supporto.

B) Riproduzioni videofonomeccaniche su DVD (Digital Versatile Disc), videodischi, videonastri, altri supporti e apparecchi analoghi.

I compensi incassati per composizioni riprodotte su videodisco, videonastro o altro supporto o apparecchio analogo destinato alla messa in circolazione per la vendita o la distribuzione al pubblico, sono attribuiti alle composizioni medesime in rapporto alla loro durata o al loro numero nell'ambito del relativo supporto, con esclusione comunque delle composizioni che costituiscono sigle o loghi sonori identificativi del produttore o del concessionario o del distributore del film o filmato e/o del produttore videografico dell'audiovisivo riprodotto sul supporto.

C) RegISTRAZIONI ai fini delle diffusioni radiofoniche, televisive delle emittenti di cui alle lettere A, B e D dell'art. 5. L'incasso relativo al diritto di registrazione ai fini delle diffusioni radiofoniche e televisive è ripartito distintamente per le emissioni radiofoniche e per le emissioni televisive tra tutte le composizioni musicali utilizzate rispettivamente nei programmi radiofonici e televisivi comunque generate e in qualsiasi modo il diritto di registrazione sia esercitato, prima, durante o dopo la diffusione radiofonica o televisiva, ovvero comprese in programmi registrati ed inviati ad altre imprese ai fini della loro utilizzazione radiofonica o televisiva;

ciascuna composizione partecipa alla ripartizione in proporzione alla durata di utilizzazione in minuti secondi.

Ai fini della ripartizione, la durata di ciascuna utilizzazione viene moltiplicata per un numero di punti così come fissati dall'art. 5, Classe III, lettera A), n. 3).

Per i programmi registrati inviati ad altre imprese la durata viene moltiplicata per un numero di punti pari a 5 (cinque).

Non sono comunque presi in considerazione ai fini della ripartizione analitica:

- a) I programmi delle trasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica, destinate all'estero, effettuate dall'ente concessionario nazionale ai sensi dell'art. 60 della legge sul diritto d'autore 22.4.41, n. 633;
- b) I programmi della filodiffusione;
- c) Le composizioni musicali utilizzate in film pubblicitari o comunque eseguite in connessione con specifici annunci pubblicitari;
- d) Le singole utilizzazioni di durata inferiore a dieci minuti secondi. Tuttavia vengono prese in considerazione ai fini della ripartizione – sempre che ne sia possibile l'identificazione - le utilizzazioni della medesima opera – singolarmente inferiori a 10" – quando, nell'ambito della stessa trasmissione, siano reiterate in modo da raggiungere complessivamente una durata superiore ai 10";
- e) Le composizioni musicali trasmesse che non siano riconoscibili all'ascolto.

Le seguenti tipologie di utilizzazione partecipano alla ripartizione dei diritti di registrazione con le seguenti durate:

TIPOLOGIA DI UTILIZZAZIONE

Durata

- **MUSICA PROTAGONISTA**
Intera durata effettiva
- **MUSICA DI COMMENTO DI FILM DI LUNGOMETRAGGIO**
Ridotta ad un quarto della durata effettiva;
- **MUSICA DI COMMENTO DI TELEFILM, DOCUMENTARI, CARTONI ANIMATI**
Ridotta ad un dodicesimo della durata effettiva
- **MUSICA DI SOTTOFONDO**
Ridotta ad un terzo della durata effettiva
- **MUSICA IDENTIFICATIVA: SIGLE, STACCHI E SEGNALI DI PROGRAMMI**
Ridotta ad un terzo della durata effettiva
- **MUSICA IDENTIFICATIVA: SIGLE, STACCHI E SEGNALI DI INIZIO O TERMINE DELLE EMISSIONI E DELLE RUBRICHE FISSE**
Durata semestrale complessiva non superiore a sessanta minuti primi.

L'importo attribuibile a ciascuna composizione musicale costituente elaborazione da opera di pubblico dominio accettata in tutela dalla Società viene ridotto in proporzione alla quota complessiva che, per la medesima composizione, è riconosciuta agli aventi diritto nella ripartizione di compensi incassati per le pubbliche esecuzioni.

D) *Compensi incassati forfetariamente*

I compensi incassati forfetariamente a corrispettivo di utilizzazioni per la registrazione e la riproduzione meccanica di opere la cui identificazione non sia possibile sono attribuiti alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all'art. 11, lettera B).

Art. 9

Classe VI

- a) Prelevamento di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica (downloading)

I compensi incassati per il prelevamento di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazione sono imputati per il 75% a diritti di riproduzione meccanica e per il 25% a diritti di esecuzione; i compensi così suddivisi sono attribuiti semestralmente alle composizioni elencate nei singoli "report" consegnati periodicamente alla SIAE a cura dei content providers, in relazione all'importo corrisposto per ogni singola composizione.

- b) Caricamento (uploading) e comunicazione al pubblico di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazione (streaming-webcasting)

I compensi incassati per la messa a disposizione di opere musicali in formato digitale a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazione sono imputati per il 75% a diritti di esecuzione e per il 25% a diritti di riproduzione meccanica; i compensi così suddivisi sono attribuiti semestralmente alle composizioni elencate nei singoli "report" consegnati periodicamente alla SIAE a cura dei content providers.

- c) Servizi misti

I compensi incassati per servizi misti di streaming on demand e servizi ibridi di downloading e streaming di opere musicali in formato digitale a mezzo reti telematiche e/o di telecomunicazione sono imputati per il 50% a diritti di esecuzione e per il 50% a diritti di riproduzione meccanica; i compensi così suddivisi sono attribuiti semestralmente alle composizioni elencate nei singoli "report" consegnati periodicamente alla SIAE a cura dei content providers.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione della Sezione Musica, dispone con apposita delibera le modalità di ripartizione delle somme incassate a fronte

delle utilizzazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le quali la ripartizione analitica sulla base dei singoli report non sia compatibile con i criteri di economicità gestionale tenuto conto del volume degli incassi, del numero delle singole utilizzazioni e della necessità di ulteriori lavorazioni che i report richiedono.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione della Sezione Musica, dispone altresì con apposita delibera le modalità di ripartizione delle somme incassate a fronte delle utilizzazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le quali, esperito ogni diligente tentativo, non risulti possibile l'acquisizione dei report delle opere utilizzate ovvero per le quali i report acquisiti non siano in formato idoneo alla ripartizione.

Art. 10

Incassi relativi a programmi non consegnati in tempo utile per le operazioni di ripartizione e ad abbonamenti periodici per pubbliche esecuzioni a mezzo strumenti meccanici

Gli incassi effettuati:

- a) in relazione a programmi di pubbliche esecuzioni musicali che – malgrado ogni diligenza della Società e indipendentemente dalle sanzioni per gli inadempienti previste dalla legge e dal permesso della Società stessa – non siano stati consegnati in tempo utile per le operazioni di ripartizione relative al semestre di competenza;
- b) mediante abbonamenti periodici, per pubbliche esecuzioni effettuate a mezzo di strumenti meccanici di qualsiasi tipo (esclusi gli apparecchi riceventi radiofonici, televisivi e di filodiffusione in pubblico) o da suonatori ambulanti; e per le esecuzioni musicali effettuate per mezzo di strumenti meccanici collegati alla proiezione di diapositive pubblicitarie, sono attribuiti per il 70% alla Ripartizione supplementare generale (R.S.), di cui all'art. 11, lettera A) e per il 30% alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all'art. 11, lettera B).

Art.10 bis

Rimesse dall'estero

I proventi rimessi dalle Società consorelle all'estero rappresentanti della SIAE Sezione Musica nei rispettivi territori sono attribuiti, al netto della quota spettante alla Società, alle opere per le quali i proventi sono rendicontati dalla Società consorella e distribuiti sulla base dell'ordinario schema di ripartizione dei diritti dichiarati per l'opera o degli schemi di ripartizione speciali eventualmente previsti per lo specifico territorio di provenienza delle rimesse.

Gli eventuali importi rendicontati da ciascuna consorella come ripartizioni proporzionali generali o indirette e che comunque non siano imputabili a singole opere sono aggiunti agli importi rendicontati analiticamente dalla medesima consorella, in proporzione all'importo rendicontato per ciascuna opera o avente diritto e con riferimento ai rendiconti analitici del periodo di competenza.

Art. 11

Ripartizioni Proporzionali

Annualmente, con il primo semestre di ciascun anno, vengono effettuate le seguenti ripartizioni proporzionali:

A) Ripartizione Supplementare Generale (R.S.)

A coloro che abbiano concorso alla ripartizione per la Sezione Musica e proporzionalmente all'ammontare di tutti i rendiconti analitici delle due ripartizioni semestrali precedenti, viene attribuito pro quota il totale delle somme a ciò destinate ai sensi delle seguenti norme della presente ordinanza:

- Art. 5, lettera F) n. 2) lettera b) (16% delle somme incassate per le altre emissioni radiofoniche);
- Art. 5, lettera F) n. 4) lettera b) (un quinto delle somme incassate per le altre emissioni televisive);
- Art. 5, lettera G) n. 2) (20% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici in pubblico);
- Art. 10 (70% degli incassi relativi ai programmi mancanti e agli abbonamenti periodici per le pubbliche esecuzioni a mezzo strumenti meccanici).

B) Ripartizione Supplementare di Classe V (R.S. Cl. V)

A coloro che abbiano concorso alla ripartizione per la Sezione Musica e proporzionalmente all'ammontare di tutti i rendiconti analitici di Classe V lettera A), delle due ripartizioni semestrali precedenti, viene attribuito pro quota il totale delle somme a ciò destinate ai sensi delle seguenti norme della presente ordinanza:

- Art. 5, lettera F), n. 2), lettera c) (8% delle somme incassate per le altre emissioni radiofoniche);
- Art. 5, lettera F), n. 4) lettera c) (un quinto delle somme incassate per le altre emissioni televisive);
- Art. 8, lettera D) (compensi incassati forfetariamente a corrispettivo di autorizzazioni per la registrazione e la riproduzione meccanica di opere la cui identificazione non sia possibile);
- Art. 10 (30% degli incassi relativi ai programmi mancanti e agli abbonamenti periodici per le pubbliche esecuzioni a mezzo di strumenti meccanici).

Semestralmente vengono effettuate le seguenti ripartizioni proporzionali:

C) Ripartizione supplementare di Classe I **BALLO** (R.S. Cl. I-BL)

Semestralmente, gli importi di cui all'art. 3, lettera A),

numero 2 a) b) e d), sono attribuiti a coloro che abbiano concorso per la Sezione Musica alla ripartizione per la Classe I, lettera A (Ballo dal vivo) e proporzionalmente all'ammontare dei relativi rendiconti analitici del semestre cui gli importi stessi si riferiscono.

D) Ripartizione supplementare di Classe II (R.S. Cl. II)

Semestralmente, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 4 (importi residuali di Classe II) sono attribuiti a coloro che abbiano concorso alla ripartizione per la Classe II e proporzionalmente all'ammontare dei rendiconti analitici relativi a tale Classe per il semestre cui gli importi stessi si riferiscono.

Art. 12

Importi destinati ai fini previdenziali, assistenziali e di incoraggiamento delle arti nazionali; Fondo Speciale Integrativo

La Società, anche ai sensi del contratto-tipo di reciproca rappresentanza con le Società di autori straniere, può dedurre dagli incassi netti da essa effettuati per diritti di esecuzione musicale una quota pari al 10% da destinare a favore degli associati alla SIAE le cui opere sono assegnate alla Sezione Musica, ai fini previdenziali, assistenziali e di incoraggiamento delle arti nazionali.

L'utilizzazione di tale importo è stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione della Sezione Musica.

In tal caso gli importi che, per effetto di norme regolamentari (ivi comprese le disposizioni della presente ordinanza), non vengono attribuiti, sono annualmente ripartiti a coloro che hanno concorso alla ripartizione per la Sezione Musica e proporzionalmente all'ammontare di tutti i rendiconti relativi all'anno e alle Classi di ripartizione cui gli importi stessi si riferiscono.

Tuttavia, fino all'emanazione di una apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su parere della Commissione della Sezione Musica, con la quale sia stata data esecuzione alle previsioni di cui ai primi due commi del presente articolo, gli importi di cui al terzo comma sono destinati a un Fondo Speciale Integrativo (FSI) entro il limite massimo del 10% degli incassi.

L'utilizzazione del FSI è stabilita annualmente con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione della Sezione Musica. Nell'utilizzazione di detto Fondo saranno particolarmente prese in considerazione provvidenze a favore di iscritti le cui opere sono assegnate alla Sezione Musica, ai fini previdenziali, assistenziali e di incoraggiamento delle arti nazionali, anche ai sensi del contratto-tipo di reciproca rappresentanza con le Società di autori straniere.

Nell'ambito delle provvidenze di cui al presente articolo

saranno adottati particolari criteri a favore del repertorio della Sezione Musica, con speciale riguardo alla promozione delle composizioni da concerto e del patrimonio musicale del passato nonché alla diffusione del repertorio all'estero. Il FSI potrà inoltre essere utilizzato per adottare particolari criteri a favore delle opere lirico-musicali, la cui utilizzazione non rientra esclusivamente nella competenza della Sezione Musica.

Art. 13

Ripartizione delle somme attribuite alle singole opere musicali

Le somme che, a seguito delle operazioni previste dalla presente ordinanza, risultano attribuite alle varie composizioni musicali, sono quindi ripartite in base ai bollettini di dichiarazione depositati alla società, subordinatamente a quanto prescritto dall'art. 56 del Regolamento Generale.

I rendiconti indicheranno, in particolare, la quota parte di spettanza dell'interessato.

Gli importi accreditati per ciascuna composizione musicale dalle Società straniere collegate, sono attribuiti, sul rendiconto per l'associato, distintamente per ciascuna delle Società di provenienza, in misura tale che, tenuto conto delle quote eventualmente trattenute da dette Società, corrisponda alle condizioni stabilite dal bollettino di dichiarazione, salvi gli effetti delle speciali norme regolamentari riguardanti la cessione di opere all'estero.

Art. 14

Periodicità delle operazioni di ripartizione

Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente Ordinanza, la ripartizione è effettuata semestralmente e le relative somme sono liquidate agli associati:

- a) per le utilizzazioni del I semestre dell'anno (gennaio-giugno) entro il mese di gennaio dell'anno successivo relativamente alle Classi I, II, IV e V lettere A) e B) nonché alla Classe VI; entro il mese di luglio dell'anno successivo relativamente alla Classe III lettere B), D) e alla Classe V lettera C);
- b) per le utilizzazioni del II semestre dell'anno (luglio-dicembre) entro il mese di luglio dell'anno successivo relativamente alle Classi I, II, IV e V lettera A) e B) nonché alla Classe VI; entro il mese di gennaio del secondo anno successivo relativamente alla Classe III lettere B) e D) e alla Classe V lettera C);
- c) per le utilizzazioni relative alla Classe III lettera C) del 4° e 5° canale della filodiffusione dell'intera annualità, entro il mese di gennaio del secondo anno successivo;
- d) per le utilizzazioni relative alla Classe III lettera F) 2) a), per l'intera annualità, entro il mese di luglio dell'anno successivo.

Le somme accreditate dalle Società straniere e delle quali la SIAE abbia riscosso il controvalore in Euro sono ripartite relativamente alle riscossioni avvenute nel primo semestre entro il mese di gennaio dell'anno successivo e relativamente alle riscossioni avvenute nel secondo semestre entro il mese di luglio dell'anno successivo.

Art. 15

Applicazione dell'Ordinanza

La presente Ordinanza si applica alle operazioni di ripartizione degli incassi effettuati dal 1° Gennaio 2011 relativi alle utilizzazioni delle opere già dichiarate o da dichiararsi.

La ripartizione è effettuata al netto della quota spettante alla SIAE sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate.

Art. 16

Decorrenza

La presente Ordinanza si applica con decorrenza dalla ripartizione relativa al 1° semestre 2011.

ELENCO DEI CONTRATTI GENERALI DI CESSIONE PER L'ESTERO NOTIFICATI ALLA SIAE NEL SECONDO SEMESTRE 2010

Ai sensi della normativa sociale in materia, si dà notizia qui di seguito dei contratti generali stipulati da editori originali con sub-editori stranieri per la gestione da parte di questi ultimi del repertorio dell'editore cedente.

Cedente: MUSIC MARKET SRL
Cessionario: JUST ISN'T MUSIC
Data: 09/11/2007
Territorio: REGNO UNITO, IRLANDA

Cedente: MUSIC MARKET SRL
Cessionario: PIG FACTORY
Data: 15/03/2008
Territorio: USA, CANADA

Cedente: MUSIC MARKET SRL
Cessionario: GRAND H MUSIC
Data: 01/01/2010
Territorio: GERMANIA, AUSTRIA, SVIZZERA

Cedente: MUSIC MARKET SRL
Cessionario: IDM MUSIC D O O
Rinnovato fino al 31/12/2012

Territorio: CROAZIA, Ex-JUGOSLAVIA, MACEDONIA, SLOVENIA, SERBIA-MONTENEGRO, KOSOVO, ALBANIA, BOSNIA-HERZEGOVINA

Cedente: MUSIC MARKET SRL
Cessionario: VICTOR MUSIC JAPAN
Rinnovato fino al 24/02/2014
Territorio: GIAPPONE

Cedente: MUSIC MARKET SRL
Cessionario: SONIC SP Z O O
Rinnovato fino al 31/12/2014
Territorio: POLONIA

Cedente: MUSIC MARKET SRL
Cessionario: CLIPPER'S EDICIONES MUSICALES
Rinnovato fino al 31/12/2013
Territorio: SPAGNA, PORTOGALLO

Cedente: SOUNDIVA SRL
Cessionario: CLIPPER'S EDICIONES
Scaduto il 30/06/2010
Territorio: SPAGNA

Cedente: SOUNDIVA SRL
Cessionario: APOLLO APS
Rinnovato fino al 30/06/2013
Territorio: DANIMARCA, SVEZIA, NORVEGIA, ISLANDA, FINLANDIA

Cedente: SOUNDIVA SRL
Cessionario: APOLLO APS
Data: 01/01/2010
Territorio: RUSSIA, BIELORUSSIA, UCRAINA, KAZAKISTAN, LITUANIA, LETTONIA, ESTONIA

Cedente: CAM SRL
Cessionario: OMSA SRL
Data: 01/01/2011
Territorio: ARGENTINA, URUGUAY, CILE

Cedente: CAM SRL
Cessionario: UNIVERSAL MUSIC PUBL PTY
Data: 01/01/2011
Territorio: AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA, CINA, COREA, VIETNAM, CAMBOGIA

Cedente: CAM SRL
Cessionario: SUGARMUSIC BENELUX
Data: 01/01/2011
Territorio: BELGIO, LUSSEMBURGO

Cedente: CAM SRL
Cessionario: DUBAS MUSICA LTDA
Data: 01/01/2011
Territorio: BRASILE

Cedente: CAM SRL
Cessionario: INKOGNITO MUZIKA DOO
Data: 01/01/2011
Territorio: EX-JUGOSLAVIA, KOSOVO, ALBANIA

Cedente: CAM SRL
Cessionario: SUGAR MUSIK VERLAG GMBH
Data: 01/01/2011
Territorio: GERMANIA, AUSTRIA, RUSSIA

Cedente: CAM SRL
Cessionario: EDITORA MUSICAL MUSART (EDIMUSA)
Data: 01/01/2011
Territorio: MESSICO

Cedente: CAM SRL
Cessionario: SUGARMUSIC NETHERLANDS BV
Data: 01/01/2011
Territorio: OLANDA

Cedente: CAM SRL
Cessionario: SUGARMUSIC LUSITANA
Data: 01/01/2011
Territorio: PORTOGALLO

Cedente: CAM SRL
Cessionario: A TEMPO VERLAG
Data: 01/01/2011
Territorio: REP. CECA, SLOVACCHIA

Cedente: CAM SRL
Cessionario: SUGARMUSIC ESPANOLA
Data: 01/01/2011
Territorio: SPAGNA, AMERICA CENTRALE, ECUADOR, COLOMBIA, VENEZUELA, PERU

Cedente: CAM SRL
Cessionario: AIR CHRYSALIS SCANDINAVIA AB
Data: 01/01/2011
Territorio: SCANDINAVIA, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA

Cedente: CAM SRL
Cessionario: GALLO MUSIC PUBLISHERS
Data: 01/01/2011
Territorio: SUD AFRICA